


# **TESTI U.I.T.S.**

## **CORSI ISTRUTTORI UITS ISTITUZIONALI**



**A CURA DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE QUADRI ISTITUZIONALI  
ELABORAZIONE 2022**

# LA LEGGE E LE ARMI



**MAI PARLARE PER  
"SENTITO DIRE"**

# DISTINZIONE ARMI

**IMPROPRIE:**

**STRUMENTI / OGGETTI**

**ATTI ALL'OFFESA**



**PROPRIE:**

**STRUMENTI CHE HANNO COME**

**SCOPO PRIMARIO L'OFFESA**

**ALLA PERSONA**



# ARMI PROPRIE

## ARMI BIANCHE: DA PUNTA O DA TAGLIO

(non sono «STRUMENTI» ma armi la cui unica, o principale destinazione d'uso è l'offesa alla persona)



## ARMI DA SPARO O DA FUOCO:

ESPELLONO UN PROIETTILE  
ATTRAVERSO UNA CANNA  
SFRUTTANDO GAS COMPRESSI O  
PRECOMPRESSI, OVVERO I GAS  
PRODOTTI DALLA COMBUSTIONE  
DELLA CARICA DI LANCIO.



## **ARMI DA GUERRA** (ex art. 1 L. 110/1975):

AUTOMATICHE, O IN CALIBRI DI ESCLUSIVO IMPIEGO MILITARE, BOMBE INCENDIARIE, CONGEGNI ESPLOSIVI, CONGEGNI BELLICI, AGGRESSIVI CHIMICI, ARMI PRODOTTE CON LICENZA EX ART. 28 TULPS, MATERIALI D'ARMAMENTO EX L. 185/1990 ECC.



## **ARMI TIPO GUERRA** (ex art. 1 L. 110/1975):

ARMI COMUNI RESE AUTOMATICHE, O TRASFORMATE PER L'IMPIEGO DI MUNIZIONI DI ESCLUSIVO IMPIEGO MILITARE, CONGEGNI ESPLOSIVI O INCENDIARI DI CIRCOSTANZA DAGLI EFFETTI SIMILI ALLE ARMI DA GUERRA ECC.

## **ARMI PROIBITE:**

DIRETTIVA EUROPEA 91/477/CEE e ss.mm.ii.

DLGS. 204/2010 E 121/2013 recepimento DIRETTIVA EUROPEA 2008/51/CE

**LA DETENZIONE DELLE SUCCITATE ARMI È VIETATA  
TRANNE AI TITOLARI DI SPECIFICA LICENZA.**

## ARMI COMUNI DA SPARO (ex art. 2 L. 110/1975)

### ARMI CONSENTITE PER MERCATO CIVILE:

#### Armi da sparo o da fuoco **LUNGHE**

(con canna lunga almeno 30cm. e lunghezza totale minima non inferiore a 60cm.)

#### Armi da sparo o da fuoco **CORTE**

(tutte quelle che non sono lunghe)

## ARMI DI CUI NON È CONSENTITO IL PORTO

**ma ne è consentita la detenzione quali:**

ARMI da punta e/o da taglio come le baionette od i pugnali con lama a doppio filo, mazze ferrate, noccoliere tirapugni, storditori elettrici, sciabole, spade, alabarde ecc.

**Con licenza è consentito il porto di bastone animato.**

**Non sono ARMI:**

le sciabole da cerimonia e le repliche ornamentali, le quali sono eventualmente strumenti da punta o da taglio il cui porto è consentito esclusivamente con giustificato motivo nei tempi e luoghi ove non vietato.

# LE ARMI COMUNI DA SPARO

1

## ARMI DA CACCIA (ex art. 13 L. 157/1992)

**ARMI LUNGHE A CANNA LISCIA** di calibro non superiore al 12 con serbatoio limitato (2 cartucce)

**ARMI LUNGHE A CANNA RIGATA** di calibro superiore a 5,6 mm senza limitazione di lunghezza del bossolo. In caso di calibro uguale a 5,6 mm, il bossolo deve essere di lunghezza non inferiore a 40 mm con serbatoio limitato

**FUCILI COMBINATI** con una o più canne lisce di calibro non superiore al 12 e canna/e rigate di calibro non inferiore a 5,6 mm.

**SONO ESCLUSE LE ARMI LUNGHE SPORTIVE E QUELLE DI CATEGORIA "A" E "B9"**



# LE ARMI COMUNI DA SPARO

2

## ARMI SPORTIVE (EX L. 85/1986)

**ARMI CORTE** o **LUNGHE**, a canna rigata o liscia (*qualora avessero sembianze di armi da guerra*) qualificate da tiro per uso sportivo a richiesta del produttore o importatore. La qualifica è rilasciata dal Ministero dell'Interno previo parere di una Federazione Sportiva e del B.N.P..

**Delle armi sportive è vietato il porto se non nei luoghi abilitati all'esercizio dell'attività sportiva.**

La legge 85/1986 ha introdotto anche la licenza per il trasporto delle armi sportive rilasciata dal Questore (da non confondersi con la licenza di porto di fucile uso tiro a volo).



# LE ARMI COMUNI DA SPARO

3

## ARMI ANTICHE, ARTISTICHE, RARE E D'IMPORTANZA STORICA

**ANTICHE:** prodotte o di modello anteriore al 1890;

**ARTISTICHE:** che presentano particolari finiture (sottoposte a valutazione opologica e controllo da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali);

**RARE:** prototipi o modelli realizzati in piccolissimi lotti con valenza opologica (sottoposte a valutazione opologica e controllo da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali);

**D'IMPORTANZA STORICA:** armi legate a fatti o personaggi storici (sottoposte a valutazione opologica e controllo da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali).



# LE ARMI COMUNI DA SPARO

4

## ARMI DI MODESTA CAPACITÀ OFFENSIVA

(ex Decreto Ministero Interno n. 362 del 09/08/2001 in attuazione della L. 526/1999)

**AVANCARICA A COLPO SINGOLO** di moderna produzione se qualificate come tali dal B.N.P.. Su tali armi devono essere impressi gli appositi punzoni di riconoscimento ed il numero di conformità.

**ARMI AD ARIA COMPRESSA** di potenza massima inferiore a **7,5 J**. Su tali armi devono essere impressi gli appositi punzoni di riconoscimento ed il numero di conformità.

Delle armi di modesta capacità offensiva è vietato il porto, tranne che nelle strutture sportive od a caccia (con licenza) se trattasi di fucili o carabine ad avancarica.

**N.B. le armi ad avancarica monocolpo e quelle ad aria compressa di bassa potenza, prive dei previsti punzoni, sono armi comuni da sparo.**



# LE MUNIZIONI

## **PROIBITE** (ex art. 2 L. 110/1975)

“Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, **ad espansione**, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive”

## **AD ESPANSIONE** (ex D.E. CEE/477/1991 e ss.mm.ii..)

Sono proiettili espansivi quelli indicati nello **Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale** “proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio”

**Utilizzabili esclusivamente per caccia e tiro al bersaglio**

## **CONSENTITE PER DIFESA PERSONALE**

In tale contesto è consentito l’impiego delle munizioni non rientranti nelle precedenti categorie (munizione spezzata od a palla con proiettile blindato, ramato od in piombo nudo)





# DETENZIONE CUSTODIA E TRASPORTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

# DENUNCIA DI DETENZIONE

**Disciplinata dall'art. 38 R.D. 773/1931:**

**"Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le **72 ore** successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli **caricatori** in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni."**



# DENUNCIA DI DETENZIONE

**Disciplinata dall'art. 38 R.D. 773/1931:**

**Sono *ESENTI* dall'obbligo della denuncia:**

- a) i Corpi Armati, le **Società di Tiro a Segno Nazionale** e le altre istituzioni autorizzate, per le armi detenute nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.



# LIMITI ALLA DETENZIONE DI ARMI

**Con il solo obbligo di denuncia di detenzione ex art. 38 R.D. 773/1931, si possono detenere le armi indicate all'art. 10 L. 110/1975:**

- **Nr. ILLIMITATO di armi da caccia**, armi bianche, parti d'arma e caricatori per armi corte e lunghe rispettivamente di capacità superiore a 20 e 10 cartucce;
- **Nr. 12** armi corte o lunghe **SPORTIVE** ex L. 85/1986;
- **Nr. 8** armi **ANTICHE**;
- **Nr. 3** armi **COMUNI** corte o lunghe non rientranti nelle precedenti categorie.

**N.B. la denuncia di detenzione deve essere presentata, anche via PEC o Raccomandata A/R, all'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente per il territorio di detenzione dell'arma entro 72 ore dalla materiale disponibilità dell'arma, cessione della stessa o cambio di luogo di detenzione.**



# LIMITI ALLA DETENZIONE DI PRODOTTI ESPLODENTI

Con il solo obbligo di denuncia di detenzione ex art. 38 R.D. 773/1931, si possono detenere e trasportare le seguenti materie esplodenti disciplinate dall'art. 97 R.D. 635/1940:

- **Fino a 5 kg di esplosivi di 1<sup>a</sup> categoria** (polveri da sparo e/o da mina), **OPPURE** fino a 25 Kg di peso lordo escluso l'imballaggio di fuochi d'artificio, **OPPURE** fino a **1.500 cartucce per fucili da caccia** (a palla o a munizione spezzata);
- **Fino a 200 cartucce per pistola o rivoltella** (armi corte)

**N.B. la denuncia di detenzione deve essere presentata, anche via PEC o Raccomandata A/R, all'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente per il territorio di detenzione delle materie esplodenti entro 72 ore dalla materiale disponibilità delle stesse. Il REINTEGRO non è da denunciare.**



# DETENZIONE DI PRODOTTI ESPLODENTI SENZA DENUNCIA

## Art. 97 R.D. 635/1940

Possono tenersi o trasportarsi un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

## Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni ex art. 26 L 110/1975

E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, **in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni** per armi comuni da sparo **eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.**



# **SUPERAMENTO DEI LIMITI DI DETENZIONE ARMI E MATERIE ESPLODENTI**

## **Art. 97 R.D. 635/1940:**

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

## **Art. 10 L. 110/1975**

Licenza di collezione per armi comuni da sparo.



# DETENZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

**Gli articoli 20 e 20 bis della legge 110/1975** offrono i principali riferimenti normativi in materia di **custodia** delle armi e degli esplosivi; denuncia di **furto, smarrimento o rinvenimento ed omessa custodia delle armi**.

L'obbligo, per chiunque, è quello di assicurare con ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica, la custodia delle armi di ogni tipo e delle relative munizioni ed esplosivi, detenute a qualsiasi titolo.

Per le licenze di collezione od in casi particolari, il Questore può imporre delle specifiche prescrizioni sulla tenuta delle armi nell'interesse della sicurezza pubblica.



# **IMPORTANTE**

**OGNI VARIAZIONE NELLA DETENZIONE DI ARMI ED INCREMENTO DI CARTUCCE ED ESPLOSIVI DEVE ESSERE DENUNCIATA ALL'AUTORITÀ LOCALE DI P.S. OD ALLA STAZIONE CARABINIERI COMPETENTE PER TERRITORIO.**

**ALLE STESSE AUTORITÀ DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DENUNCIATO OGNI SMARRIMENTO O FURTO O RITROVAMENTO DI ARMI O DI PARTI DI ESSE O DI ESPLOSIVI.**



# AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Si definiscono tali, i permessi, le licenze, i nulla osta permanenti o temporanei, rilasciati dalle Autorità preposte, per consentire l'acquisto, il porto od il trasporto delle armi e delle materie esplodenti come:



il **NULLA OSTA** all'acquisto e trasporto rilasciato dal Questore ex art. 35 R.D. 773/1931 valido 1 mese per l'acquisto di armi e munizioni ed il trasporto delle stesse al luogo di detenzione.

L'**art. 73 R.D. 635/1940** indica i soggetti che hanno facoltà di portare armi per difesa personale senza licenza, mentre la **legge 36/1990** disciplina anche il porto d'armi per i servizi di informazione nazionali e di sicurezza esteri, nel Paese.

**N.B. la detenzione NON è subordinata alla titolarità di un'autorizzazione di polizia ma alla denuncia ex art. 38 R.D. 773/1931.**

# LICENZE DI PORTO D'ARMI

Principali autorizzazioni di polizia per il PORTO delle armi:

- **Licenza di porto di pistola o rivoltella** per difesa personale (Prefettura, libretto 5 anni, licenza 1/2 anni; consentito il porto di 3 armi corte comuni e 1 arma per G.p.G.)
- **Licenza di porto di fucile** per difesa personale (Questura, libretto 5 anni, licenza 1/2 anni)
- **Licenza di porto di fucile** uso caccia (Questura, libretto e licenza 5 anni tramite pagamento T.C.G.)
- **Licenza di porto di fucile** uso tiro a volo (Questura, libretto e licenza 5 anni)

Queste autorizzazioni consentono il porto dell'arma oggetto della licenza per le finalità previste, nonché l'acquisto ed il trasporto, con giustificato motivo, delle armi comuni da sparo e prodotti esplosivi nelle quantità consentite.



# PRINCIPALI LICENZE E PERMESSI DI TRASPORTO D'ARMI

Le principali autorizzazioni di polizia per il **SOLO TRASPORTO** di armi e relative munizioni sono:

- **Licenza di trasporto armi sportive**  
(Questura, 1 anno ex legge 85/1986)
- **Carta di riconoscimento per il trasporto delle armi**  
(emessa dal TSN per il solo trasporto di armi dal luogo di detenzione al TSN d'appartenenza, vidimata da Questura/Prefettura, 1 anno)
- **Carta Europea** per il trasporto di armi comuni da sparo per finalità sportive o venatorie.  
(ex D.E. CEE/477/1991, Questura, durata 5 anni ed è collegata alla licenza posseduta)



# TRASPORTO D'ARMI E DI MUNIZIONI

Il titolare di una delle licenze di porto d'armi appena descritte, con giustificato motivo può trasportare:

- nr. **200 cartucce per arma corta**. Salvo diverso avviso delle autorità di P.S., tale quantità sale fino a n. **600** per i soli titolari di licenza Prefettizia estensiva per la detenzione di munizioni per impiego sportivo;
- nr. **1500 munizioni per arma da caccia, oppure 5 Kg** di polvere da sparo, **oppure 25 Kg lordi**, al netto dell'imballaggio di artifici;
- nr. **6 armi o parti** essenziali d'esse.

Il superamento di tali limiti, ovvero per il trasporto di armi iscritte nella licenza di collezione, è consentito previo ottenimento di apposita autorizzazione del Prefetto o del Questore se trattasi rispettivamente di prodotti esplosivi o di armi comuni da sparo o parti d'esse.



# LIMITAZIONI AL PORTO E TRASPORTO D'ARMI E DIVIETO DI DETENZIONE

Sul retro del libretto delle Licenze di porto d'armi, sono sinteticamente segnalate le **AVVERTENZE** relative alle limitazioni riguardo al porto, trasporto e impiego dell'arma.

Altre limitazioni riguardano il divieto di portare armi durante manifestazioni pubbliche, stadi, concerti ecc., Parchi Nazionali, ed aeromobili.

Inoltre, il Prefetto ha facoltà, per ragioni di pubblica sicurezza, di vietare il porto, trasporto/transito di armi e/o materie esplosive in occasione di particolari circostanze.

**Art. 39 R.D. 773/1940** Il Prefetto ha facoltà di **vietare la detenzione** delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

# PORTO E TRASPORTO

**IL TRASPORTO** DI UN'ARMA NE DEFINISCE IL SUO TRASFERIMENTO DA UN LUOGO ALL'ALTRO, CON GIUSTIFICATO MOTIVO, COME OGGETTO NON PRONTO ALL'USO.

**LE ARMI DEVONO ESSERE TRASPORTATE SCARICHE IN UN APPOSITO CONTENITORE O CUSTODIA PRIVE DI CARTUCCE.**

**LE CARTUCCE DEVONO ESSERE TRASPORTATE IN APPOSITO CONTENITORE SEPARATO DALL'ARMA.**



**IL PORTO** DI UN'ARMA SI ATTUA IN OGNI CIRCOSTANZA IN CUI SI ABBIAMO LA PRONTA DISPONIBILITÀ DELL'ARMA STESSA

# DIFESA LEGITTIMA

## Art. 52 Codice Penale

**Non è punibile** chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta od altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui **incolumità**;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è **pericolo d'aggressione**.

Le disposizioni di cui al 2° ed al 4° comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale od imprenditoriale.

Nei casi di cui al 2° ed al 3° comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.



# **TESTI U.I.T.S.**

## **CORSI ISTRUTTORI UITS ISTITUZIONALI**



# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**A CURA DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE QUADRI ISTITUZIONALI  
ELABORAZIONE 2022**